

I punti chiave

3

Gli scaglioni

La riforma in discussione introduce tre scaglioni di responsabilità parametrati su multipli del compenso annuo: si va da 15 volte il compenso, sotto i 10.000 euro, a 10 volte, oltre i 50.000 euro

5

Gli anni di prescrizione

Previsto un termine di prescrizione di 5 anni per l'azione di responsabilità, dal momento del deposito della relazione allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno

Responsabilità dei sindaci parametrata ai compensi e articolata in tre fasce

Diritto societario

Partita alla Camera la riforma della norma del Codice civile

Giovanni Negri

Più limiti alla responsabilità dei sindaci. È quanto prevede un disegno di legge di Fratelli d'Italia in discussione alla Camera, in commissione Giustizia, di cui è iniziata la discussione la scorsa settimana, all'ordine del giorno della seduta di domani. Il provvedimento, pur circoscritto a una limitata serie di modifiche all'articolo 2407 del Codice civile, riforma tuttavia in maniera significativa la disciplina della responsabilità dei professionisti nelle società per azioni.

In particolare, a venire riscritto

è il comma 2 della norma, con l'obiettivo di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci, sostituendo quello attuale basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. In particolare, secondo la normativa in vigore, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato coerentemente con la carica rivestita.

Nella pratica, osservano i deputati proponenti, oggi si assiste all'avvio di azioni quasi automatiche contro l'organo di controllo all'interno, per esempio, delle procedure concorsuali, in seguito ad azioni contro gli amministratori talvolta per presunte responsabilità oggettive, solo per aumentare l'attivo della procedura attingendo alle polizze dei professionisti, unici soggetti obbligati a stipularle.

Il nuovo comma 2, nel ribadire che i sindaci che hanno agito (o

omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo tre scaglioni:

- fino a 10mila euro, 15 volte il compenso;
- da 10mila a 50mila euro, 12 volte il compenso;
- oltre 50mila euro, 10 volte il compenso.

L'ultimo comma inserisce un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.

La scelta di individuare un unico termine dal quale iniziare a calcolare i termini per l'azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei diversi termini oggi stabiliti dal Codice civile a seconda del tipo di azione esercitata, viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per «ragioni di equità» e per «la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale».

I sindaci, sulla base della disciplina attuale, sono assoggettati a una prima forma di responsabilità, diretta e esclusiva, quando non adempiono ai propri doveri legali e statuari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenza provoca direttamente un danno alla società. A questa si aggiunge un'altra forma di responsabilità, concorrente con quella degli amministratori, per la quale i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori quando hanno disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi hanno adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società.